

LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1989, N. 1

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1989¹

Art. 1

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, nei confronti dello Stato, dei tributi erariali devoluti alla Regione ai sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, modificata con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 e con legge 30 novembre 1989, n. 386 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

Art. 2

È approvato in lire 93.220.000.000 in termini di competenza ed in lire 115.480.000.000 in termini di cassa il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1989.

Art. 3

È autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1989 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.

¹ In B.U. 4 luglio 1989, n. 30 – suppl. ord.

Art. 4

Per l'anno finanziario 1989 le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative, che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'annesso allegato n. 1.

Per il medesimo esercizio i pagamenti corrispondenti sono determinati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.

Art. 5

Per l'anno finanziario 1989 le somme che si assegnano alle Province Autonome di Trento e di Bolzano in forza di disposizioni legislative che prevedono la delega alle Province medesime dell'esercizio delle funzioni amministrative, sono fissate nell'importo indicato nell'annesso allegato n. 2.

Art. 6

Per le finalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 3 è autorizzata la spesa di lire 8.640.000 quale quota di associazione all'I.S.A.P.R.E.L. per l'anno 1989.

Art. 7

1. Per le finalità previste dalle leggi regionali 25 novembre 1982, n. 10 e 21 agosto 1986, n. 7 è autorizzata, nell'esercizio 1989, la spesa di Lire 210.000.000 che si iscrive al capitolo n. 1650 dell'annesso stato di previsione della spesa.

L'importo di Lire 210.000.000 è assegnato per metà alle associazioni rappresentative dei comuni (ANCI e UNCEM) operanti nella Provincia di Trento e per metà a quelle operanti nella provincia di Bolzano.

Art. 8

Per le finalità previste dalla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, è autorizzata, nell'esercizio 1989, la spesa di Lire 5.735.569.955 che si iscrive al cap. 1750 dell'annesso stato di previsione della spesa.

L'importo di Lire 5.735.569.955 è assegnato per Lire 2.867.784.978 alla Provincia Autonoma di Bolzano e per Lire 2.867.784.977 alla Provincia Autonoma di Trento.

Art. 8 bis

Per le finalità previste dall'art. 25 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio 1989, la spesa annua di Lire 250 milioni che si iscrive al cap. n. 355 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 8 ter

Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 28 luglio 1988, n. 15, è autorizzata per l'anno 1989 la spesa di Lire 800 milioni che si iscrive al capitolo 2920 dello stato di previsione della spesa.

Art. 8 quater

Per le finalità previste dalla legge regionale 14 agosto 1971, n. 29 è autorizzata, nell'esercizio 1989, la spesa di Lire 1.100.000.000 che si iscrive al cap. 1.900 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 9

La facoltà di assumere impegni di spesa a carico del capitolo di spesa n. 1950 dell'esercizio finanziario 1989 è subordinata all'accertamento sul capitolo n. 1460 dell'entrata di una somma non inferiore all'ammontare degli impegni da assumere.

Art. 10

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione degli articoli n. 20 e n. 21 del Testo Unico delle leggi regionali norme sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nell'annesso elenco n. 1.

Art. 11

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 22 del Testo Unico delle leggi regionali recanti norme sulla contabilità generale della Regione sono quelli riportati nell'annesso elenco n. 2.

Art. 12

Con decreti del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, viene provveduto alla istituzione di appositi capitoli aggiunti per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti. Con i medesimi decreti è determinata l'autorizzazione di cassa per i capitoli di cui al presente comma.

Con decreti del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, sono integrate le dotazioni di cassa dei capitoli concernenti spese di cui agli articoli n. 20 e 21 del Testo Unico delle leggi regionali recanti norme sulla contabilità generale della Regione, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1988 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1989.

Dei decreti di cui al presentente articolo sarà dato conto al Consiglio regionale in occasione della presentazione del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale.

Art. 12 bis

Al maggior onere di Lire 70 milioni risultante dalla differenza tra le variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa e quelle introdotte nello stato di previsione dell'entrata si fa fronte a sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi regionali concernenti norme sulla contabilità generale della Regione.

Art. 13

Sono approvati in termini di competenza rispettivamente di cassa i seguenti quadri generali riassuntivi del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1989.²

² Omessi in quanto di natura esclusivamente finanziaria.
